



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI  
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E  
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

composta dai magistrati

1. dr. Anna Carla Catalano

2. dr. Rosa B. Cristofano

3. dr. Maristella Agostinacchio

Presidente rel.

Consigliere

Consigliere

A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 21.3.2024 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1002/2021 r. g. sezione lavoro, vertente

TRA

Comune di Marcianise (C.F. 93012960618) con sede in Marcianise (CE), alla Via Roma n.1, in persona del Sindaco p.t., dott. Antonello Velardi, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Marzano (C.F. MRZPTR72B08F839I) giusta Deliberazione di Giunta n. 75 del 24.3.2021 e Determinazione di conferimento della difesa registrata al n. 214 del 30.3.2021, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Napoli al Viale A. Gramsci n. 18

appellante

E

Sagliano Giuseppe, Codice Fiscale SGLGPP51L22E932A, ass.to e rapp.to dall'avv. Paolo Centore (C.F.: CNTPLA72E29B963H), ed elett.te dom.to presso lo Studio dell'Avv. Paolo Centore in Napoli, alla Via S. Lucia n°15 (Limatola Avvocati), che dichiara di voler ricevere le comunicazioni ex art. 170 c.p.c. all'account pec [paolo.centore@avvocatismcv.it](mailto:paolo.centore@avvocatismcv.it) ovvero all'utenza telefax 0823/326177

Appellato-

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 735/2021 emessa dal Tribunale di S. Maria C.V., in funzione di giudice del lavoro, in data 10.3.2021 e resa pubblica in pari data.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 12.2.2016 Sagliano Giuseppe deduceva di essere stato assegnato, con decreto n.30 del 14.7.2014, presso il III settore LL.PP. e patrimonio, svolgendo mansioni di dirigente, posto resosi vacante dall'1.7.2014.

Il lavoratore chiedeva, quindi, al Giudice del Lavoro di S. Maria C.V. di "Accertare il diritto del ricorrente alle differenze retributive per aver svolto, presso il Comune di Marcianise, durante il periodo dal 14 Luglio 2014 al 07 Aprile 2015 le mansioni di Dirigente del III Settore LL.PP. Patrimonio e Datore di Lavoro, ivi compresi i procedimenti relativi alla Commissione Sismica e per l'effetto condannare l'amministrazione resistente alla corresponsione, in favore del ricorrente, della somma di 31.396,11 Euro a titolo di differenze retributive: il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. Dichiarare il diritto del ricorrente al Trattamento di Fine Rapporto in relazione alle mansioni superiori svolte, e per l'effetto condannare l'amministrazione resistente alla corresponsione della somma di Euro 2.839,54 a titolo di T.F.R. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. Condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione".

Instaurato il contraddittorio si costituiva il Comune di Marcianise che contestava la fondatezza dell'avversa domanda deducendo l'inesistenza di un diritto all'ottenimento della qualifica dirigenziale, avendo il dipendente sempre svolto attività quale responsabile di singoli ufficio ma giammai di responsabile o di capo -settore .

Con la sentenza n. 735/2021, in epigrafe indicata, il G.d.L. adito così statuiva : "in parziale accoglimento della domanda, condanna il Comune di Marcianise al pagamento in favore di Sagliano Giuseppe di complessivi € 31.396,11, oltre agli interessi dalla maturazione del credito al saldo ... compensate le spese processuali nella misura di un terzo, ponendo la quota residua a carico del Comune di Marcianise e liquidando quest'ultima in complessivi € 1400,00 oltre IVA e CPA come per legge, spese generali e contributo unificato, con attribuzione all'Avv. Paolo Centore dichiaratosi antistatario".

Avverso tale decisione interponeva appello il Comune di Marcianise con atto depositato in data 9.4.2021 deducendo l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il G.d.L. aveva ritenuto provato lo svolgimento di mansioni dirigenziali, per essersi l'odierno appellato limitato a depositare esclusivamente mere e sporadiche "determinazioni" allocate in singoli giorni del tutto privi di alcuna continuità temporale, qualificate erroneamente come "dirigenziali" .Contestava la decisione nella parte in cui ha ritenuto il ricorso fondato attribuendo rilevanza ai soli decreti di attribuzione di incarico dirigenziale senza accertare la continuità dell'attività di dirigente e senza tener conto del regolamento interno del Comune e in particolare dell'art.25 . Ribadiva l'erroneità dei conteggi contestati sin dal primo grado.

Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva il Sagliano deducendo la corretta valutazione della documentazione in atti da parte del primo Giudice .

La causa subiva diversi rinvii in quanto il giudice relatore veniva posto fuori ruolo.

Assegnata la controversia all'odierno relatore, all'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta in virtù dell'art.127 ter c.p.c. ,previo deposito di note scritte , la causa è stata riservata in decisione.

L'appello è infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.

Occorre infatti in questa sede evidenziare come le contestazioni mosse dall'appellante Comune siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado.

Il quadro istruttorio era infatti sufficientemente chiaro ed esaustivo al fine di far assumere al Giudice di primo grado la decisione incautamente gravata. In particolare, l'appellante ha lamentato l'erroneità della valutazione delle risultanze documentali da parte del primo giudice, rilevando che sulla base delle stesse, non sussistessero gli elementi per ritenere fondata la domanda.

Come rilevato dal giudice di prime cure, il decreto n.30 del 14.7.2014 reca in favore del Sagliano una delega generalizzata delle funzioni proprie del Dirigente del III Settore "LL.PP. e Patrimonio-Datore di Lavoro, per posto vacante dal 01 Luglio 2014.

Segnatamente, nel decreto, richiamato l'art.25 comma 2 del regolamento degli uffici e servizi, vengono attribuiti espressamente al Sagliano i poteri sostitutivi relativi alle competenze di dirigente del III settore LL.PP. e patrimonio-, vacante dall'1.7.2014, ivi compresi i procedimenti relativi alla commissione sismica.

L'efficacia del suddetto provvedimento veniva poi prorogata fino al 31 Aprile 2015, mediante decreti sindacali n. 33 del 01 Agosto 2014, n. 40 del 01 Ottobre 2014, n. 46 del 01 Dicembre 2014 e n. 6 del 29 Gennaio 2015 .

E tale circostanza è già di per sé idonea a ritenere la assunzione, da parte del Sagliano, delle mansioni dirigenziali.

La copiosa documentazione in atti attesta, altresì, i molteplici provvedimenti adottati dall'odierno appellato nell'ambito del Settore assegnato, che - sottoscritti dal ricorrente quale Dirigente del Settore - non risultano sottoposti all'approvazione di nessuna figura apicale, sì confermando l'assoluta autonomia della stessa nell'adozione degli atti necessari al corretto funzionamento dei molteplici servizi ad esso pertinenti.

Non si comprende, pertanto, sulla base di quali emergenze processuali il Comune contesti l'espletamento di dette funzioni da parte del Sagliano.

In particolare la difesa del Comune insiste sulla non continuità di tali funzioni: risulta prodotta in giudizio copiosa documentazione relativamente ad atti di gestione posti in essere dal Sagliano nella qualità di dirigente del III settore ( ad esempio la determina n. 1127 del 15 luglio 2014; la determina n. 1229 del 5 agosto 2014; la determina n. 404 del 29 ottobre 2014; la determina n. 1872 del 11 novembre 2014; la determina n. 1949 del 23 dicembre 2014; la determina n. 431 del 3 marzo 2015.)

Ebbene il Tribunale, esaminata tutta la documentazione acquisita, ha rilevato come risultavano prodotte in giudizio numerose determinazioni a firma del Sagliano - a titolo esemplificativo ma giammai esaustivo ha richiamato le determinazioni n.1166, n.1167, n.1168, 1175, 1182 del 2014 nonché 618,1619 e 636 del 2015 - con assunzione di impegno di spesa da parte dell'amministrazione comunale e tanto in aderenza all'art.27 del regolamento comunale secondo cui il direttore generale e i responsabili del settore adottano atti di gestione che assumono la denominazione di determinazioni .

Orbene, a fronte di un incarico formalmente attribuito e poi prorogato più volte nonché di numerose determinazioni sottoscritte dal Sagliano nella qualità di dirigente del III settore , giammai contestate dal Comune, nulla è stato dedotto in contrario dal Comune di Marcianise, il quale si è limitato a ribadire che le mansioni svolte dal ricorrente non potevano certificare il conferimento e il materiale espletamento di mansioni dirigenziali, trattandosi di attribuzioni di responsabilità limitate a singoli

uffici e richiamando all'uopo l'art.25 del regolamento comunale che disciplina l'ipotesi della sostituzione del responsabile del settore o del servizio (art.25 1. La responsabilità del Settore e/o di un servizio, in caso di vacanza o di assenza del titolare può essere assegnata "ad interim", per un periodo di tempo determinato, eventualmente rinnovabile, rispettivamente ad altro Dirigente o Funzionario di pari categoria e profilo professionale del medesimo Settore o di Settore diverso. 2. In caso di vacanza o di assenza del responsabile di Settore e/o del responsabile di servizio, le mansioni relative possono anche essere transitoriamente assegnate a dipendenti di categoria e profilo funzionale immediatamente inferiore, con l'osservanza delle condizioni e modalità previste dalla normativa vigente in materia).

Ebbene, mette conto rilevare che è proprio l'art.25 comma 2 del regolamento comunale, unitamente all'art.52 del TUEL, ad essere richiamato nel decreto sindacale n.30 del 14 luglio 2014 sopra richiamato.

In sintesi sulla base delle emergenze processuali su indicate non può che ritenersi che le attività espletate dall'originario ricorrente, oggi appellato, nel periodo compreso dal luglio 2014 all'aprile 2015 siano sussumibili nell'ambito della qualifica dirigenziale. All'accertamento che precede consegue il diritto dello stesso ad ottenere la corresponsione delle differenze retributive che, in adesione alle valutazioni espresse dal primo Giudice, risultano non specificamente contestate.

Non colgono nel segno le obiezioni del Comune di Marcianise relative all'errata quantificazione delle differenze retributive.

Ebbene sul punto il Tribunale con iter logico ineccepibile ha affermato che i conteggi allegati al ricorso introduttivo erano corretti ed immuni da errori oltre ad essere stati contestati genericamente dall'ente.

Può dunque affermarsi, con apprezzamento sovrapponibile a quello già espresso dal giudice di prima istanza, che i conteggi allegati al ricorso in quanto scevri da vizi di sorta oltre che non contestati specificamente, possono essere integralmente condivisi e richiamati.

Parimenti non inficia la validità della decisione impugnata la circostanza secondo cui il giudice non avrebbe correttamente valorizzato le avverse eccezioni, ove venivano impugnati i conteggi di parte.

Al riguardo non può che ribadirsi il carattere generico e non corroborato da alcuna motivazione (quali errori di calcolo, errata applicazione del CCNL ecc.) delle mere contestazioni avanzate dalla difesa dell'ente che non ha prospettato neppure un conteggio alternativo.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, va rigettato l'appello con conferma della sentenza gravata .

Quanto alle spese del presente grado le stesse seguono la soccombenza .

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

-rigetta l'appello;

-condanna il Comune di Marcianise al pagamento delle spese del grado, che liquida in complessivi euro 3.473,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge, con distrazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Napoli lì 21.3.2024

Il Presidente est.  
(dr. Anna Carla Catalano)

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.

